

Eventi sismici 15/12/2009

Legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3

**INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI RAFFORZAMENTO
LOCALE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PRIVATI
DANNEGGIATI DAL SISMA**

**MODALITA' E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE
DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAGLI ARTT. 4 E 5
DELLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2013, N. 3**

Art. 1
(Oggetto)

1. Le presenti disposizioni stabiliscono procedure, criteri e modalità per la concessione a favore degli aventi diritto dei contributi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 per gli interventi di ripristino degli edifici privati danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009, siti nei comuni di Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegara, San Venanzo e Torgiano.

Art. 2
(Categorie di interventi ammessi a contributo)

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi per la realizzazione delle seguenti categorie di interventi:
 - a) interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico, come definito dal punto 8.4.2 delle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 di edifici che presentano soglie di danneggiamento o vulnerabilità superiori ai valori indicati ai punti 1.1, 1.2, 2 e 3 dell'allegato A sub A2 alla presente deliberazione, o carenze strutturali gravi così come definite al punto 1.3 dello stesso allegato;
 - b) interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale, come definito dal punto 8.4.3 delle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, di edifici che presentano soglie di danneggiamento e vulnerabilità inferiori ai valori indicati ai punti 1.1, 1.2, 2 e 3 dell'allegato A sub A2 alla presente deliberazione e che non presentano carenze strutturali gravi così come definite al punto 1.3 dello stesso allegato.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), l'intervento di miglioramento deve conseguire un livello di sicurezza almeno pari al sessanta per cento dell'adeguamento sismico, in termini di accelerazione di picco al suolo corrispondente al raggiungimento dello stato limite ultimo considerato.
3. Agli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si applica la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011.
4. Alla progettazione e alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo si applicano altresì, in maniera cogente, le disposizioni dettate dalle direttive tecniche di cui all'allegato A alla presente deliberazione.

Art. 3
(Beneficiari dei contributi)

1. Beneficiari dei contributi previsti dagli articoli 4 e 5 della l.r. n. 3/2013 sono i soggetti titolari, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, del diritto di proprietà sugli immobili danneggiati, ovvero i soggetti titolari, alla medesima data, di diritti reali di godimento sui suddetti immobili qualora autorizzati dagli stessi proprietari, a mezzo di procura speciale notarile, a dare attuazione agli interventi.

Art. 4
(Condizioni per la concessione dei contributi)

1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009 e favorire la ripresa delle attività produttive in esercizio alla stessa data, è concesso a favore dei soggetti individuati dall'articolo 3, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal Piano di riparto di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. n. 3/2013, un contributo per la realizzazione, secondo il seguente ordine prioritario:
 - a) degli interventi sugli edifici privati comprendenti unità immobiliari oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, emessa entro la data di pubblicazione della presente deliberazione, che abbia comportato l'evacuazione dell'immobile e adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazioni principali dei residenti o ad attività produttive in esercizio;
 - b) degli interventi sugli edifici privati comprendenti unità immobiliari oggetto di ordinanza sindacale di sgombero parziale, emessa entro la data di pubblicazione della presente deliberazione e adibite,

alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazioni principali dei residenti o ad attività produttive in esercizio.

2. Per edificio si intende l'unità strutturale (U.S.) così come individuata dall'allegato A sub. A1 alla presente deliberazione.
3. Per abitazione principale si intende quella in cui risiedevano anagraficamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, il proprietario, il titolare di diritti reali di godimento, ovvero l'affittuario o il comodatario.
4. Sono esclusi dai contributi previsti dagli articoli 4 e 5 della l.r. n. 3/2013 gli immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, in assenza di sanatoria.

Art. 5

(Presentazione delle domande)

1. Per gli edifici ubicati all'esterno della perimetrazione del Programma integrato di recupero di Spina nel Comune di Marsciano, i soggetti individuati dall'articolo 3 devono presentare, a pena di decadenza, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è sito l'edificio danneggiato. La domanda è redatta, in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato B alla presente deliberazione.
2. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.
3. Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di più proprietari la domanda è presentata per i proprietari delle singole unità immobiliari:
 - dall'amministratore del condominio, ove esistente;
 - da altro soggetto all'uopo delegato in forma libera dagli stessi proprietari, ovvero munito di procura speciale resa dinanzi al notaio, relativa alle specifiche attribuzioni connesse all'attuazione degli interventi.
4. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere riferita a tutte le unità immobiliari comprese nell'edificio e deve indicare, per ciascuna di esse, con riferimento alla data dell'evento sismico:
 1. gli estremi catastali;
 2. la superficie;
 3. la destinazione d'uso;
 4. il numero, la data e il tipo dell'ordinanza sindacale di sgombero;
 5. l'eventuale avvenuta evacuazione della stessa;
 6. il nominativo della ditta proprietaria e la relativa quota di proprietà;
 7. il nominativo dei proprietari o degli affittuari residenti nelle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, nonché degli esercenti le attività produttive;
 8. gli estremi del contratto di affitto;
 9. il numero dei componenti del nucleo familiare sgomberato;
 10. l'eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap, di disabili con invalidità accertata non inferiore al 67% e di ultrasessantacinquenni;
 11. le concessioni contributive connesse a precedenti eventi sismici.
5. Alla domanda deve essere allegato:
 - a) il verbale del condominio o gli atti di delega, ovvero le procure speciali relative alle specifiche attribuzioni connesse all'attuazione degli interventi, la cui presentazione è obbligatoria nel caso degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
 - b) la nomina del tecnico incaricato della progettazione;
 - c) la dichiarazione del tecnico incaricato della progettazione attestante:
 - il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;
 - i valori di danneggiamento e di vulnerabilità dell'edificio rispetto alle soglie indicate ai punti 1.1, 1.2, 2 e 3 delle direttive tecniche di cui all'allegato A sub A2 alla presente deliberazione,

nonché l'eventuale presenza sullo stesso edificio di carenze strutturali gravi così come definite al punto 1.3 dello stesso allegato;

- d) il progetto dell'intervento di cui all'articolo 8, completo della documentazione elencata nella scheda 0 dell'allegato E alla presente deliberazione, per i soli edifici comprendenti unità immobiliari oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, emessa entro la data di pubblicazione della presente deliberazione, che abbia comportato l'evacuazione dell'immobile e adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazioni principali dei residenti o ad attività produttive in esercizio;
 - e) la dichiarazione del tecnico incaricato della progettazione attestante la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle maggiorazioni previste rispettivamente dall'articolo 4, comma 11, della l.r. n. 3/2013 e dall'articolo 8, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile 20 luglio 2010, n. 164, per i soli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
6. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune richiede per una sola volta le necessarie integrazioni, che debbono essere prodotte entro e non oltre i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza dal contributo.

Art. 6

(Contributi connessi a precedenti eventi sismici)

1. Gli aventi diritto ai benefici previsti dalla l.r. n. 3/2013 che abbiano già prodotto domanda per precedenti eventi sismici e che non siano titolari di concessione contributiva possono accedere ai contributi disposti dalla citata legge regionale previa rinuncia ai benefici precedenti. Tale rinuncia è espressa all'atto della formulazione della domanda di cui all'articolo 5.

Art. 7

(Finanziamento degli interventi)

1. I Comuni, entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, trasmettono alla Giunta regionale il riepilogo delle domande presentate ammissibili a contributo, con l'indicazione delle priorità definite ai sensi dell'articolo 11, utilizzando l'apposito modulo riportato nell'allegato D alla presente deliberazione.
2. Nei successivi trenta giorni la Giunta regionale, tenuto conto dei dati comunicati dai Comuni in esecuzione di quanto disposto dal comma 1, nonché delle priorità di cui all'articolo 11, provvede ad autorizzare il finanziamento degli interventi nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 8

(Presentazione dei progetti)

1. A seguito del finanziamento degli interventi autorizzato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, il Comune procede alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti finanziabili, dandone comunicazione agli stessi con lettera raccomandata.
2. Fatta eccezione per quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, lettera d), i soggetti di cui al comma 1 provvedono a presentare al Comune il progetto degli interventi, completo della documentazione elencata nella scheda 0 dell'allegato E alla presente deliberazione, nei centoventi giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza dal contributo.
3. Per ogni edificio deve essere presentato un progetto unico ed i lavori devono essere realizzati contestualmente e in maniera unitaria affidando gli stessi ad un'unica impresa, pena la decadenza del contributo.
4. I progetti devono prevedere, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008, oltre che delle direttive tecniche riportate nell'allegato A alla presente deliberazione, la realizzazione degli interventi così come indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), nel rispetto delle ulteriori condizioni dettate dai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo;
5. Al progetto vanno altresì allegate:

- a) una dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000, secondo il modello di cui all'allegato F alla presente deliberazione, attestante:
 - a1) che i prezzi utilizzati nella redazione del computo metrico estimativo non sono superiori a quelli previsti dal prezzario regionale vigente;
 - a2) che il progetto è stato redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008, alle direttive tecniche di cui all'allegato A alla presente deliberazione, nonché alle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
 - a3) la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
 - a4) che i lavori previsti sono sufficienti a garantire il ripristino dell'agibilità sismica dell'edificio, nonché a consentire il rientro nelle abitazioni del nuclei familiari sgomberati, oltre che la ripresa delle attività produttive sgomberate;
 - b) le schede tecnico-economiche di cui all'allegato E alla presente deliberazione, debitamente compilate;
 - c) la dichiarazione dell'interesse culturale prevista dall'articolo 13 del d.lgs. n. 42/ 2004 per gli edifici soggetti a tutela;
 - d) la procura speciale, resa dinanzi al notaio, o verbale dell'assemblea condominiale, relativi alle specifiche attribuzioni connesse alla attuazione degli interventi;
 - e) il contratto di affitto o di comodato d'uso registrato per le unità immobiliari sgomberate, occupate da affittuari residenti o da affittuari esercenti l'attività produttiva.
6. I tecnici progettisti non possono espletare più di cinque incarichi di progettazione per interventi da effettuare ai sensi e con i benefici previsti dalla l.r. n. 3/2013. I progetti presentati oltre tale numero sono dichiarati irricevibili dal Comune. In tal caso il Comune richiede agli interessati la presentazione di un nuovo progetto, che dovrà essere prodotto a pena di decadenza dal contributo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
 7. Qualora si renda necessaria una integrazione della documentazione prodotta ai sensi dei commi 2, 5 e 6, il Comune richiede per una sola volta la necessaria integrazione documentale, che dovrà essere prodotta dagli interessati, a pena di decadenza dal contributo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 9

(Contributo concedibile per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)

1. Il contributo spettante agli aventi diritto individuati dall'articolo 3, per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è pari alla minore somma tra il costo ammissibile a contributo dell'intervento risultante dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. e l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 825 euro/mq, al lordo dell'IVA, per la superficie complessiva dell'unità immobiliare.
2. La superficie complessiva delle unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa è determinata secondo quanto previsto, per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria, dall'articolo 10, comma 2, del regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2.
3. I garage, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non sono proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio.
4. Ai fini del calcolo del contributo la superficie complessiva di ciascuna unità immobiliare è incrementata della quota parte di superficie delle parti comuni.
5. Le soffitte sono computate nella superficie complessiva di cui al commi 1 e 2 solo se accessibili e con solaio di calpestio strutturalmente praticabile, per la sola parte avente altezza superiore a ml 1,50.
6. Sono ammissibili al contributo di cui al comma 1 gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico, nonché le opere di finitura strettamente connesse agli interventi stessi.
7. Le spese tecniche sono computate nel costo dell'intervento di cui al comma 1 sino ad un massimo del dieci per cento dell'importo dei lavori ammessi a contributo.
8. Il contributo non può eccedere le seguenti somme:

- a) euro centoventiquattromila per le unità immobiliari adibite, al momento del sisma, ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio;
 - b) euro settantamila per le unità immobiliari adibite ad altri usi.
9. A favore dei proprietari di unità immobiliari aventi superficie complessiva superiore a 150 mq è concesso un contributo aggiuntivo rispetto a quello determinato ai sensi dei commi 1, 8 e 11 che non può eccedere le seguenti somme:
- a) euro centocinquantamila per le unità immobiliari adibite, al momento del sisma, ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio;
 - b) euro centomila per le unità immobiliari adibite ad altri usi.
10. Il contributo aggiuntivo di cui al comma 9 è pari alla minore somma tra la quota del costo ammissibile dell'intervento non coperta dal contributo determinato ai sensi dei commi 1, 8 e 11 e l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 350 euro/mq, al lordo dell'IVA, per la superficie eccedente i 150 mq.
11. Ai costi convenzionali stabiliti ai commi 1 e 10 oltre che agli importi massimi dei contributi concedibili indicati ai commi 8 e 9 sono applicate le seguenti maggiorazioni:
- a) trenta per cento per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs., n. 42/2004;
 - b) dieci per cento per gli edifici classificati come beni paesaggistici ai sensi delle disposizioni di cui alla parte terza, titolo primo, del d. lgs. n. 42/2004, o ubicati nella zona omogenea A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
 - c) venti per cento per edifici particolarmente danneggiati che presentano, in corrispondenza di almeno un livello, lesioni passanti nei maschi murari di ampiezza superiore a 30 mm, unitamente a lesioni passanti di ampiezza superiore o uguale a 10 mm che, nel loro complesso, interessano almeno il trenta per cento della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
 - d) cinque per cento per interventi di efficientamento energetico che consentono a ciascuna unità immobiliare di conseguire una classe energetica globale superiore rispetto a quella antecedente l'intervento e comunque non inferiore alla classe energetica D, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni e dall'allegato A al decreto ministeriale 26 giugno 2009.
12. Le maggiorazioni di cui al comma 11, lettere a) e b), non sono cumulabili tra loro.
13. A favore dei proprietari ovvero dei soggetti titolari di diritti reali di godimento, qualora autorizzati dagli stessi proprietari, su unità immobiliari adibite alla data dell'evento sismico ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, è concesso un contributo aggiuntivo non superiore a 25.000 euro, dato dalla minore somma tra il costo ammissibile a contributo delle opere di rifinitura e degli impianti interni risultante dal computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. e l'importo ottenuto moltiplicando per 0,2 il contributo determinato ai sensi dei commi 1, 8, 9, 10 e 11.
14. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.
15. I contributi sono destinati per almeno il 70 per cento alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse agli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico.
16. I contributi di cui al presente articolo sono determinati al netto dell'IVA, qualora recuperabile da parte degli aventi diritto al contributo.
17. Le opere ammesse a finanziamento dovranno riguardare esclusivamente l'edificio interessato con l'esclusione dal computo delle superfici e dei lavori degli elementi accessori esterni all'edificio anche se ad esso pertinenti, quali cantine, autorimesse, etc..
18. E' ammessa l'esecuzione di varianti che si rendono necessarie durante il corso dei lavori, preventivamente autorizzate dal Comune, fermo restando il limite dei contributi concessi ai sensi dei commi 1, 8, 9, 10 e 11 e del comma 13 del presente articolo. Le varianti devono risultare specificatamente nel consuntivo dei lavori redatto ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2, lettera d).

Art. 10

(Contributo concedibile per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)

1. Il contributo spettante agli aventi diritto individuati dall'articolo 3, per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è determinato con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 8 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile, 20 luglio 2010, n. 164 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11

(Priorità per la concessione dei contributi)

1. Fatto salvo il rispetto delle condizioni per la concessione dei contributi dettate dall'articolo 4, i Comuni concedono i contributi nel rispetto delle seguenti fasce di priorità e nei limiti del finanziamento autorizzato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 2:
 - a) edifici nei quali sono presenti unità immobiliari adibite alla data dell'evento sismico ad abitazione principale dei proprietari e che, per effetto dell'evento sismico, risultino sgomberate con ordinanza sindacale;
 - b) edifici nei quali sono presenti unità immobiliari adibite alla data dell'evento sismico ad abitazione principale di affittuari, usufruttuari, comodatari o titolari di diritti reali che, per effetto dell'evento sismico, risultino sgomberate con ordinanza sindacale;
 - c) edifici nei quali sono presenti unità immobiliari adibite alla data dell'evento sismico ad attività produttive extragricole in esercizio, che per effetto dell'evento sismico risultino sgomberate con ordinanza sindacale;
 - d) edifici composti da più unità immobiliari di cui almeno una destinata ad uso agricolo sgomberata e finanziata ai sensi del bando approvato con determinazione dirigenziale n. 1867 del 9 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso il contributo è concesso alle restanti unità immobiliari a condizione che l'intervento sia conforme alle norme tecniche di cui al d.m. 14 gennaio 2008 e alle direttive tecniche di cui all'allegato A alla presente deliberazione.
2. Nell'ambito delle fasce di priorità di cui al comma 1, hanno precedenza gli interventi sugli edifici nei quali è più alto il rapporto percentuale tra le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio al momento dell'evento sismico, dichiarate inagibili e l'insieme delle unità immobiliari dell'intero edificio.
3. A parità del rapporto percentuale di cui al comma 2, costituiscono motivo di precedenza per la concessione dei contributi nell'ambito delle fasce di priorità da a) a b) le condizioni di seguito elencate, accertate con riguardo alla composizione, alla data dell'evento sismico, del nucleo familiare rispettivamente del proprietario o dell'affittuario residente sgomberato, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) soggetti inabili, come individuati all'articolo 5, comma 4, punto 9;
 - b) anziani con età superiore a 65 anni;
 - c) numero dei componenti del nucleo familiare.

Art. 12

(Autorizzazione all'inizio dei lavori e concessione del contributo)

1. Il Comune, verificata la completezza della documentazione progettuale e amministrativa, nonché la sussistenza delle condizioni di ammissibilità a contributo, trasmette il progetto in duplice copia alla Provincia che provvede al rilascio della prescritta autorizzazione.
2. Qualora si renda necessaria una integrazione della documentazione trasmessa alla Provincia ai sensi del comma 1, i soggetti beneficiari dei contributi provvedono ad inoltrare la relativa integrazione documentale entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, a pena di cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 7, comma 1 e di decadenza dal contributo.

3. Il Comune, acquisita l'autorizzazione di cui al comma 1, nonché, anche mediante conferenza dei servizi, le eventuali ulteriori autorizzazioni o approvazioni delle competenti amministrazioni, autorizza l'inizio dei lavori e concede, previa determinazione della spesa ammissibile, il relativo contributo.
4. La concessione contributiva deve essere comunicata ai soggetti beneficiari entro e non oltre i successivi dieci giorni.

Art. 13
(Esecuzione dei lavori)

1. I lavori devono avere inizio entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione contributiva ai soggetti beneficiari e essere ultimati entro ventiquattro mesi dalla medesima comunicazione, a pena di decadenza dal contributo.
2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare per giustificati motivi la proroga dei predetti termini nei limiti temporali di seguito indicati:
 - a) sessanta giorni per l'inizio dei lavori;
 - b) sei mesi per l'ultimazione degli stessi.
3. Nel caso in cui nel corso dei lavori si verificano cause di sospensione dei lavori stessi, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi stabilito ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Qualora i lavori non vengano iniziati o ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a:
 - a) sessanta giorni per l'inizio dei lavori;
 - b) quattro mesi per l'ultimazione degli stessi.
5. Nel caso di dichiarazione di decadenza dal contributo, le eventuali anticipazioni erogate dovranno essere restituite con la maggiorazione degli interessi legali.

Art. 14
(Esecuzione anticipata dei lavori)

1. Gli aventi diritto al contributo inseriti negli elenchi predisposti dai Comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 1, esclusi dai benefici previsti dagli articoli 4 e 5 della l.r. n. 3/2013 per mancanza di fondi, possono essere autorizzati dal Comune ad eseguire i lavori in anticipazione prima della concessione contributiva e conservare il diritto al contributo, che verrà concesso, nel rispetto delle priorità di cui all'articolo 11, subordinatamente alle disponibilità finanziarie e a condizione che risultino rispettate le disposizioni dettate dalla l.r. n. 3/2013 nonché le direttive tecniche e amministrative di cui agli allegati 1 e A alla presente deliberazione.
2. L'esecuzione anticipata dei lavori ai sensi del comma 1 non costituisce aspettativa, né criterio di priorità in ordine ad eventuali concessioni di contributo.

Art. 15
(Lavori eseguiti)

1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dagli articoli 4 e 5 della l.r. n. 3/2013, nel rispetto delle priorità stabilite dall'articolo 11 e nei limiti del finanziamento autorizzato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, i soggetti di cui all'articolo 3 che hanno iniziato i lavori prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 3/2013 a condizione che:
 - a) i lavori sono stati eseguiti per le finalità e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, commi 3 e 4, della l.r. n. 3/2013 e nel possesso degli atti autorizzativi prescritti dalla normativa vigente in materia edilizia, ambientale e monumentale e di edilizia antisismica;
 - b) risultano documentati lo stato di danno, la vulnerabilità e le carenze strutturali dell'edificio al momento dell'evento sismico, nonché i lavori eseguiti oltre alle spese sostenute per la loro esecuzione.

2. Nei casi previsti dal comma 1 i soggetti interessati devono allegare alla domanda di contributo di cui all'articolo 5, oltre alla documentazione prevista dall' articolo 5, comma 5, lettere a), c) ed e) e dall'articolo 8, comma 5, lettere a), b), c), d) ed e), la documentazione di seguito elencata, qualora non in possesso del Comune:
 - a) copia degli atti autorizzativi rilasciati dalle competenti amministrazioni per l'esecuzione dell'intervento edilizio;
 - b) copia delle comunicazioni di inizio e ultimazione dei lavori inoltrate alle predette amministrazioni;
 - c) copia degli elaborati progettuali architettonici e strutturali approvati dalle stesse amministrazioni;
 - d) consuntivo dei lavori eseguiti.
3. Accertata, sulla base della documentazione prodotta, la sussistenza delle condizioni previste dal comma 1, il Comune, ove necessario, richiede ai sensi dell'articolo 8, comma 7, la relativa integrazione documentale, che dovrà essere prodotta dagli interessati, a pena di decadenza dal contributo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
4. Il Comune, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità a contributo nonché, avvalendosi, ove necessario, della consulenza della Provincia, la conformità degli interventi alle norme tecniche di cui al d.m. 14 gennaio 2008 e alle direttive tecniche di cui all'allegato A alla presente deliberazione, provvede al rilascio della concessione contributiva e alla erogazione dei contributi nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 9, 10 e 16 .
5. Qualora sussista la necessità di effettuare ulteriori lavori a seguito delle prescrizioni dettate dal Comune o dalla Provincia, il Comune assegna, a pena di decadenza dal contributo, tenuto conto degli ulteriori lavori da realizzare, i termini, non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 8, comma 7 e dall'articolo 13, comma 1, rispettivamente per la presentazione della documentazione progettuale e per la esecuzione dei lavori.

Art. 16

(Erogazione dei contributi)

1. I contributi sono erogati dal Comune agli aventi diritto mediante accredito delle somme su conti correnti bancari dedicati alla ricostruzione, nei tempi e nei modi di seguito indicati:
 - a) 40% dopo la comunicazione di inizio dei lavori da inoltrare al Comune, alla Provincia ed alla Regione Umbria, debitamente verificata dal Comune;
 - b) 40% alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 40% dell'importo complessivo dei lavori ammessi a contributo, debitamente verificato dal Comune;
 - c) saldo all'ultimazione dei lavori, debitamente verificata dal Comune.
2. L'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori, della seguente documentazione:
 - a) comunicazione di fine lavori da inoltrare al Comune, alla Provincia ed alla Regione Umbria entro il termine di 10 giorni dalla data di ultimazione degli stessi;
 - b) attestazione di regolare esecuzione dei lavori e dichiarazione del direttore lavori finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati e la ripresa delle attività produttive sgomberate;
 - c) copia del certificato di collaudo statico depositato presso la Provincia ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e successive modificazioni e integrazioni o copia del certificato di rispondenza di cui all'articolo 12 della stessa legge per gli interventi per cui non è richiesto il collaudo;
 - d) consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
 - e) rendicontazione delle spese sostenute da documentarsi a mezzo fatture, da prodursi in copia conforme. Le fatture originali, quietanzate almeno per l'ammontare del contributo concesso, debbono essere conservate ed esibite a richiesta degli Organi di controllo;
 - f) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;

- g) certificazione energetica ante e post intervento di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni e all'allegato A al decreto ministeriale 26 giugno 2009, nei casi di applicazione della maggiorazione prevista dall'articolo 9, comma 11, lettera d).
3. Il termine per la presentazione della documentazione di cui ai punti b), c), d), e), f) e g) del comma 2 è stabilito in sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini stabiliti, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a trenta giorni.
 4. In materia di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni e al regolamento regionale 16 marzo 2009, n. 2.
 5. L'erogazione del contributo, all'inizio e all'ultimazione dei lavori, è subordinata alla presentazione allo Sportello unico per l'edilizia del documento unico di regolarità contributiva secondo le modalità previste all'articolo 1, comma 2, lettere d) e d-bis), della l.r. n. 1/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
 6. Nel caso di violazioni alle norme in materia di regolarità contributiva di cui alla l.r. n. 1/2004 e al relativo regolamento di attuazione n. 2/2009 il Comune eroga il contributo ad avvenuta regolarizzazione della violazione da parte dell'Impresa ovvero, in mancanza di regolarizzazione, previa trasmissione alla Regione del rapporto informativo di cui all'articolo 4, comma 2 del regolamento n. 2/2009, ai fini dell'inserimento dell'impresa nell'elenco regionale delle imprese inadempienti, e, per i lavori rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1, della l.r. n. 1/2004, anche del rapporto informativo di cui all'articolo 8, comma 3 del citato regolamento n. 2/2009, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11 bis, comma 1 della l.r. n. 1/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17

(Trasferimento delle risorse ai comuni)

1. Le erogazioni a favore dei Comuni dei fondi per le necessità derivanti dalle concessioni contributive rilasciate dagli stessi ai sensi dell'articolo 12, comma 3, sono effettuate secondo gli importi e con le modalità stabilite dal punto 2, lettera h), della deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2002, n. 746 e dal punto 2, lettera b), della deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2005, n. 380, nei casi espressamente previsti dalla medesima deliberazione, previa acquisizione della rendicontazione degli importi concessi ed erogati dai Comuni agli aventi diritto.

Art. 18

(Obblighi a carico dei beneficiari dei contributi)

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento dell'intervento, a pena di decadenza dal contributo e di rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
2. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di riparazione che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente legge, è dichiarato decaduto ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
3. I contratti di locazione pendenti alla data di inizio dell'esecuzione dei lavori di riparazione rimangono sospesi e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori.

Art. 19

(Cumulo)

1. I contributi previsti dagli articoli 4 e 5 della l.r. n. 3/2013 non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli concessi ai sensi dell'Ordinanza commissariale 20 luglio 2010, n. 164.

2. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni derivanti da eventi sismici, il contributo è determinato detraendo l'importo del risarcimento assicurativo dall'importo del contributo concesso agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 12, comma 3.

Art. 20

(Demolizione di fabbricati)

1. I soggetti aventi diritto possono procedere, nel rispetto della normativa vigente in materia, alla demolizione e alla ricostruzione dell'edificio danneggiato, in luogo della sua riparazione con miglioramento sismico o con rafforzamento locale, a condizione che:
 - a) si tratti di edifici costruiti, ristrutturati o modificati dopo il 1959 e comunque privi di caratteri originali, propri della cultura edilizia tradizionale regionale;
 - b) l'edificio sia strutturalmente isolato e tipologicamente non seriale;
 - c) l'intervento di demolizione e di ricostruzione sia conforme alla normativa urbanistica vigente.
2. Nei casi di cui al comma 1 il contributo spettante è definito dal minore importo tra il contributo calcolato ai sensi degli articoli 9 e 10 e il costo ammissibile a contributo dell'intervento di demolizione e ricostruzione risultante dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A.